

COMUNE DI SAGRADO

O.I.V

RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DI SISTEMA VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI CONTROLLI

(art. 14, comma 4, lett. a) - d.lgs. 150/09)

1. Premessa

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 14, c. 4, lett. a), d.lgs. 150/09 sulla base delle informazioni assunte dagli uffici.

2 Situazione di contesto interno/esterno:

La principale criticità riscontrata in generale è la carenza di risorse umane (cui si è fatto fronte grazie all'impegno del personale in servizio) e la difficoltà di applicare ad un ente di piccole dimensioni un complesso normativo di particolare complessità e difficoltà, concepito e mirato a strutture organizzative di ben altre dimensioni. Inoltre è stata riscontrata una crescente complicazione burocratica, frutto di un eccesso di obblighi di pianificazione, di rendicontazione e del moltiplicarsi degli adempimenti statistici.

3. Sistema dei controlli interni:

Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. Restano ferme le funzioni di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale, così come disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio comunale.

Le attività effettuate ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile sono anche finalizzate alla prevenzione della corruzione, in conformità al Piano approvato ai sensi della Legge 190/2012.

In sintesi si espongono le tipologie dei controlli attuati per quanto di conoscenza di questo organismo.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa: Nella fase di formazione delle proposte di deliberazione della giunta e del consiglio, il responsabile del servizio rilascia il parere di regolarità tecnica attestante, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Per le determine e per ogni altro atto amministrativo diverso dalle deliberazioni, il responsabile del servizio precedente esercita il controllo di regolarità amministrativa, il cui esito è attestato con la stessa sottoscrizione dell'atto.

Controllo preventivo di regolarità contabile: Nella fase di formazione delle proposte di deliberazione della giunta e del consiglio, che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile con il relativo parere previsto dall'articolo 49 del TUEL. Nella formazione delle determinazioni, e d'ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.



Il visto attestante la copertura finanziaria della spesa finanziata con entrate aventi destinazione vincolata è reso allorché l'entrata sia stata accertata ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 267/2000, mentre nel caso di spesa finanziata dall'avanzo di amministrazione il responsabile del servizio finanziario, ai fini del rilascio del visto attestante la copertura finanziaria, deve tenere conto dello stato di realizzazione dell'avanzo medesimo.

I pareri di regolarità tecnica e contabile sono richiamati nel testo della deliberazione.

Controllo di compatibilità monetaria

Nella fase preventiva delle determinazioni a contrattare e di tutti i provvedimenti, anche degli organi politici, nei quali siano adottati impegni di spesa e prenotazione di impegni, viene esercitato il controllo preventivo di compatibilità monetaria, attraverso l'apposizione del visto di compatibilità monetaria, che attesta la compatibilità del pagamento della spesa attivata con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Controllo successivo di regolarità amministrativa. E' svolto dal Segretario Comunale, con la collaborazione di dipendenti dell'area amministrativa e/o di altre aree da lui designati, cui è assegnata l'istruttoria dell'attività di controllo. Ha per oggetto le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi dell'ente scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Medesima forma di controllo è organizzata, oltre che per la verifica della legittimità, regolarità e correttezza degli atti e dei procedimenti, anche al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- a) il costante monitoraggio delle procedure e degli atti adottati dall'Ente;
- b) il miglioramento della qualità complessiva degli atti amministrativi;
- c) la creazione di procedure omogenee e standardizzate, rivolte alla semplificazione ed all'imparzialità della azione amministrativa;
- d) il sollecito esercizio del potere di autotutela, da parte dei responsabili dei servizi interessati, in caso siano ravvisati gravi vizi;
- e) lo svolgimento di un effettivo coordinamento dei servizi dell'Ente;
- f) la prevenzione e la repressione di fenomeni di corruzione.

Controllo sugli equilibri finanziari: viene svolto dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, anche se con modalità non formalizzate, il quale coordina il controllo sugli equilibri finanziari e monitora il permanere degli equilibri finanziari. Partecipano all'attività di controllo l'organo di revisione, e, qualora richiesto dal responsabile del servizio finanziario, il segretario comunale ed i responsabili di servizio, ciascuno nei limiti delle proprie competenze.

Controllo di gestione Il controllo di gestione non è svolto.



4. Valutazione della performance:

La misurazione e la valutazione della performance organizzativa, così come la misurazione e la valutazione della performance individuale è effettuata secondo i criteri contenuti nel Sistema di misurazione e valutazione della performance approvato in conformità al Decreto **Legislativo 150/2009**.

Il Sistema fornisce criteri per quanto la valutazione della performance individuale sia degli incaricati di P.O. che del rimanente personale.

Oggetto della valutazione degli incaricati di P.O., sono:

a) il conseguimento degli obiettivi di cui al PRO (o Piano obiettivi) *ovvero la valutazione del rendimento;*

b) i comportamenti tenuti dal Responsabile allo scopo di ottenere i risultati prefissati, ovvero la *valutazione del comportamento secondo* i seguenti criteri:

- l'organizzazione e la direzione
- l'innovazione e semplificazione
- l'integrazione
- l'orientamento all'utente
- la valutazione dei collaboratori
- la responsabilizzazione dei collaboratori
- il rispetto dei termini

5. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147 – quater del TUEL:

L'art. 147-quater del TUEL 267/2000 detta norme in materia di Controllo sulle società partecipate non quotate.

Il Comune è tenuto al solo rispetto del comma 4, che così dispone: *“I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”*

L'Ente si è avvalso della facoltà concessa dal comma 3 dell'art. 233 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che testualmente recita: *3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017”*.

6. Trasparenza

L'ente ha assolto gli obblighi in tema di trasparenza nei termini meglio evidenziati nelle attestazioni periodicamente rese.

Lì, 24 marzo 2017

L'OIV

Edoardo Barusso

